



## NEWSLETTER

**anno 9°/2020 - newsletter 5/2020**

**Aggiornata al 30/07/2020**

### PRIMO PIANO

- ◆ Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 giugno 2020 il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.
- ◆ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 2020 il decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 45 di attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 (c.d. Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico), che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
- ◆ EBA ha pubblicato una opinion volta a fornire chiarimenti in merito ai possibili ostacoli che i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, quali ad esempio banche, istituti di credito e istituti di pagamento (complessivamente, ASPSP) pongono all'offerta dei servizi informativi e di pagamento offerti dalle c.d. "terze parti" ("Third Party Providers" o "TPP").



annunziata&conso

## SOMMARIO

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| <b>PRIMO PIANO</b>  | <b>1</b>  | <b>OPERAZIONI URGENTI DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE.</b>  | <b>13</b> |
| <b>1. LEGISLAZIONE EUROPEA.</b>   | <b>4</b>  | <b>3.3. REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/866: MODIFICHE AGLI AGGIUSTAMENTI DI VALUTAZIONE SUPPLEMENTARI PREVISTI DAL CRR.</b> | <b>14</b> |
| <b>1.1. MIFIR: PROROGATO IL REGIME TRANSITORIO PER I DERIVATI NEGOZIATI IN BORSA.</b>                             | <b>4</b>  | <b>3.4. REQUISITI MINIMI DI CAPITALE: AGGIORNAMENTO DI GIUGNO 2020 ALLE FAQ DEL BCBS.</b>                                   | <b>15</b> |
| <b>1.2. FINANZA SOSTENIBILE: IN GU UE IL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DI TASSONOMIA DELLE ATTIVITÀ ECOSOSTENIBILI.</b> | <b>5</b>  | <b>3.5. MERCATO AIM ITALIA: LE MODIFICHE IN VIGORE DAL 20 LUGLIO E DAL 16 SETTEMBRE.</b>                                    | <b>16</b> |
| <b>1.3. CAPITAL MARKETS UNION: IN CONSULTAZIONE L'ACTION PLAN DELLA COMMISSIONE UE.</b>                           | <b>6</b>  | <b>4. ORIENTAMENTI, LINEE GUIDA E Q&amp;A.</b>  | <b>17</b> |
| <b>1.4. DIRETTIVA PIF: IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DI ATTUAZIONE CONTRO LE FRODI FINANZIARIE.</b>            | <b>7</b>  | <b>4.1. SIM: MODIFICHE DELLA DISCIPLINA BANCA D'ITALIA SUL RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE E PROVE DI STRESS DEGLI ENTI.</b>   | <b>17</b> |
| <b>2. LEGISLAZIONE NAZIONALE.</b>   | <b>8</b>  | <b>4.2. MORATORIE SUI FINANZIAMENTI E DOMANDE AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI: I DATI DEL MEF AGGIORNATI AL 2 GIUGNO.</b>   | <b>17</b> |
| <b>2.1. DECRETO LIQUIDITÀ: IL TESTO CONVERTITO IN LEGGE DAL SENATO.</b>   | <b>8</b>  | <b>4.3. DECRETO LIQUIDITÀ: CHIARIMENTI OIC SULLE DISPOSIZIONI TEMPORANEE SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO.</b>                  | <b>20</b> |
| <b>2.2. DIRETTIVA SULL'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO: IN GU IL DECRETO DI ATTUAZIONE.</b>                         | <b>9</b>  | <b>4.4. OUTSOURCING DI SERVIZI CLOUD: IN CONSULTAZIONE LE LINEE GUIDA ESMA.</b>   | <b>21</b> |
| <b>2.3. DAC 6: IL GOVERNO APPROVA IL DECRETO DI ATTUAZIONE.</b>   | <b>10</b> | <b>4.5. COVID-19: RACCOMANDAZIONI IOSCO SULL'ATTIVITÀ DI DISCLOSURE DEGLI EMITTENTI.</b>                                    | <b>22</b> |
| <b>3. DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.</b>   | <b>11</b> | <b>4.6. COVID 19: MISURE BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI RISOLUZIONE PER LE BANCHE MENO SIGNIFICATIVE.</b>                     | <b>23</b> |
| <b>3.1. OICR: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AI FIA RISERVATI.</b>               | <b>11</b> | <b>4.7. PSD2: PARERE EBA SUGLI OSTACOLI ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI TERZE PARTI ABILITATE.</b>                             | <b>24</b> |
| <b>3.2. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE: AGEVOLATA L'ESENZIONE PER LE</b>  |           | <b>4.8. OICVM E FIA: L'ESMA PROMUOVE L'OMOGENEITÀ NELLA SUPERVISIONE DEI COSTI.</b>   | <b>25</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>4.9. LE NUOVE LINEE GUIDA ESMA SULLA FUNZIONE DI COMPLIANCE.</b>  | <b>26</b> |
| <b>4.10. FONDI DI INVESTIMENTO: LA RACCOMANDAZIONE DEL CERS SUI RISCHI DI LIQUIDITÀ.</b>                                     | <b>27</b> |
| <b>4.11. L'INCONTRO ANNUALE DELLA CONSOB CON IL MERCATO FINANZIARIO: IL DISCORSO DI SAVONA.</b>                              | <b>28</b> |
| <b>4.12. UIF: PUBBLICATO IL RAPPORTO 2019 E LA RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL DIRETTORE.</b>                                 | <b>29</b> |
| <b>4.13. COVID-19: IL NOTARIATO DI MILANO SULLA SOSPENSIONE DELLA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI PERDITE.</b>             | <b>31</b> |
| <b>4.14. COVID-19: LA RACCOMANDAZIONE DEL CERS SULLA RESTRIZIONE DELLE DISTRIBUZIONI.</b>                                    | <b>33</b> |
| <b>4.15. INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MACHINE LEARNING NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO: IN CONSULTAZIONE LE LINEE GUIDA IOSCO.</b> | <b>34</b> |
| <b>4.16. COVID-19: CHIARIMENTI EBA SUI PROFILI DI VIGILANZA PRUDENZIALE.</b>   | <b>35</b> |
| <b>4.17. CRR II: IN CONSULTAZIONE IL PROGETTO EBA DI RTS SUL MODELLO INTERNO DI RISCHIO DI DEFAULT.</b>                      | <b>36</b> |
| <b>4.18. CROWDFUNDING: IL CONSIGLIO UE ADOTTA LE NUOVE NORME EUROPEE.</b>  | <b>37</b> |
| <b>4.19. CRD V: PROPOSTA EBA DI RTS PER L'IDENTIFICAZIONE DEI RISK TAKERS.</b>   | <b>38</b> |
| <b>4.20. MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO.</b>   | <b>39</b> |
| <br>   |           |
| <b>5. PUBBLICAZIONI, CONVEGNI E NEWS.</b>  | <b>41</b> |
| <br>   |           |
| <b>5.1. ANNUNZIATA &amp; CONSO, NETWORK E TECNOLOGIA.</b>  | <b>41</b> |

## **1. LEGISLAZIONE EUROPEA.**

### **1.1. MiFIR: prorogato il regime transitorio per i derivati negoziati in borsa.**

*SOCIETÀ* Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la comunicazione della  
*QUOTATE* Commissione relativa al rinvio dell'applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) in materia di libero accesso per quanto riguarda gli strumenti derivati negoziati in borsa.

In particolare, l'articolo 54, paragrafo 2, del MiFIR prevede un periodo transitorio durante il quale gli articoli 35 e 36 del MiFIR non si applicano alle controparti centrali (CCP) o alle sedi di negoziazione che hanno chiesto di beneficiare del regime transitorio per quanto riguarda gli strumenti derivati negoziati in borsa.

La scadenza del periodo transitorio era prevista originariamente per il 3 luglio 2020.

Nell'attuale contesto di mercato, caratterizzato da un alto grado di incertezza e di volatilità a causa della pandemia di Covid-19, il Parlamento e la Commissione UE hanno convenuto di prorogare il periodo transitorio fino al 3 luglio 2021.

Per consultare la Comunicazione, cliccare [qui](#).

## **1.2. Finanza sostenibile: in GU UE il Regolamento sul sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili.**

*BANCHE E IMPRESE DI INVESTIMENTO* Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 giugno 2020 il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.

Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di eco-sostenibilità di un investimento.

Il presente regolamento si applica:

- alle misure adottate dagli Stati membri o dall'Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili;
- ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari;
- alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29-*bis* della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per consultare il Documento, cliccare [qui](#).

### **1.3. Capital Markets Union: in consultazione l'Action Plan della Commissione UE.**

*SOCIETÀ*  
*QUOTATE* La Commissione europea ha posto in consultazione il proprio Action Plan relativo all'Unione dei Mercati dei Capitali (*Capital Markets Union*).

In particolare, gli obiettivi della Commissione sono:

- migliorare la raccolta di capitali per le imprese dell'UE con particolare attenzione alle PMI;
- sostenere la creazione di una miglior struttura dei mercati di capitali a livello paneuropeo;
- promuovere una maggior partecipazione degli investitori al dettaglio e una miglior distribuzione del risparmio;
- promuovere gli investimenti transfrontalieri e assicurare una miglior integrazione dei mercati.

La consultazione avrà termine il 4 agosto 2020.

Per consultare il relativo documento, cliccare [qui](#).

#### **1.4. Direttiva PIF: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione contro le frodi finanziarie.**

*TUTTI GLI OPERATORI* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 il decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Direttiva PIF).

La Direttiva PIF sostituisce precedenti convenzioni di disciplina della materia e prosegue sulla scia di altri interventi di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile.

Il decreto entra in vigore a partire dal 30 luglio 2020.

Per consultare il Decreto, cliccare [qui](#).

## **2. LEGISLAZIONE NAZIONALE.**

### **2.1. Decreto Liquidità: il testo convertito in legge dal Senato.**

*TUTTI GLI OPERATORI* Il Senato della Repubblica, con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessuna astensione, rinnovando la fiducia al Governo, ha approvato oggi 4 giugno in via definitiva il ddl n. 1829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (Decreto Liquidità).

In allegato si pubblica il testo del decreto nella versione approvata in via definitiva dal Senato.

Per consultare il testo del Decreto, cliccare [qui](#).



## **2.2. Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico: in GU il decreto di attuazione.**

*TUTTI GLI OPERATORI* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 2020 il decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 45 di attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 (c.d. Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico), che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Il decreto è stato approvato nel Consiglio dei Ministri dello scorso 21 maggio 2020. Come si legge nel comunicato stampa del Governo, le nuove disposizioni sono volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura all'interno dell'Unione europea dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del "mini sportello unico" (conosciuto come MOSS, acronimo di "Mini One Stop Shop").

Il decreto entra in vigore a partire dal 10 giugno 2020.

Per consultare il testo del decreto, cliccare [qui](#).

### **2.3. DAC 6: il Governo approva il decreto di attuazione.**

*TUTTI GLI OPERATORI* Il Consiglio dei Ministri riunitosi ieri 22 luglio ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/822 (DAC6) recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

Il testo modifica le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte degli intermediari e dei contribuenti, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati.

La normativa si inserisce tra quelle volte a rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e, in particolare, quelli mirati a combattere l'utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi, finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli.

Il testo del decreto dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Per consultare il testo del decreto, cliccare [qui](#).

### **3. DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.**

#### **3.1. OICR: in consultazione le modifiche alle condizioni di partecipazione ai FIA riservati.**

*FONDI E  
GESTORI* Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione la proposta di modifica dell'art. 14 del DM 30/2015 recante il Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani.

Le modifiche sono volte a modificare le soglie di ingresso nei FIA italiani riservati, per consentire l'accesso a queste forme di investimento alternativo ad una platea di clientela retail più ampia, con patrimoni di medie/grandi dimensioni, disponibile ad investire nel medio/lungo periodo in asset illiquidi e in società non quotate, allo scopo di diversificare il proprio portafoglio finanziario, conseguire un rendimento apprezzabile, finanziare le imprese italiane e con esse la ripresa economica del Paese.

Attualmente l'articolo 14 del dm n. 30/2015, sui FIA italiani riservati, definisce come destinatarie dell'offerta le seguenti categorie di investitori:

- investitori professionali;
- investitori non professionali che investono, direttamente o tramite gestione di portafogli, un importo complessivo, non frazionabile, non inferiore a 500mila euro;
- componenti del Cda e dipendenti del gestore, senza alcuna soglia di ingresso;

La proposta di revisione dell'art. 14, oggetto della consultazione, prevede la partecipazione ai FIA riservati, oltreché degli investitori professionali, dei seguenti soggetti:

- investitori non professionali con investimento minimo non inferiore a 500mila euro, non frazionabile, nel caso di investimento diretto (come nel vigente testo);
- investitori non professionali con investimento minimo non inferiore a 100mila euro non frazionabile e limite di concentrazione al 10% del proprio portafoglio finanziario (per portafoglio finanziario si intende il valore complessivo del portafoglio in strumenti finanziari, inclusi i depositi bancari, e in prodotti di investimento assicurativi, disponibile presso il medesimo intermediario o gestore), che effettuano l'investimento nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
- soggetti abilitati che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafoglio, per conto di investitori non professionali;
- componenti del Cda e dipendenti del gestore, senza limitazioni di ingresso.

Il documento contiene, inoltre, alcuni quesiti su taluni aspetti riguardanti: la soglia minima di ingresso, il limite di concentrazione, la composizione del portafoglio finanziario e la gestione di portafogli, sui quali chiediamo il parere dell'industria e degli *stakeholders*.

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 3 luglio 2020.

Per consultare il Documento di Consultazione, cliccare [qui](#).

### **3.2. Operazioni con parti correlate: agevolata l'esenzione per le operazioni urgenti di rafforzamento patrimoniale.**

*SOCIETÀ CHE RICORRONO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO* Con delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 la Consob, tenuto conto dell'attuale fase di emergenza connessa alla pandemia da Covid-19, ha sospeso temporaneamente l'applicazione di alcune previsioni del Regolamento sulle operazioni con parti correlate (Opc) al fine di agevolare, per le operazioni di rafforzamento patrimoniale che prevedano il coinvolgimento di parti correlate, il ricorso alla facoltà di esenzione prevista dal Regolamento Opc in caso di urgenza.

L'opzione consente alle società di derogare ai requisiti procedurali per l'approvazione delle operazioni con parti correlate (tra cui i pareri del comitato di amministratori indipendenti), a condizione che sia fornita al pubblico un'adeguata informativa sull'operazione e sulle ragioni di urgenza e che sia consentito ai soci di esprimersi sull'operazione nel corso della prima assemblea utile.

La delibera sospende, quindi, fino al 30 giugno 2021 l'applicazione delle disposizioni del Regolamento Opc che richiedono preventivamente alle società di prevedere sia nello statuto che nelle procedure per il compimento delle Opc la possibilità di avvalersi dell'esenzione per operazioni urgenti. Con ciò si rende possibile il ricorso alle previsioni del Regolamento specificamente dettate per i casi di urgenza anche da parte delle società che non abbiano previsto questa opzione nelle proprie procedure e/o nel proprio statuto.

Per consultare la Delibera, [cliccare qui](#).

### **3.3. Regolamento delegato (UE) 2020/866: modifiche agli aggiustamenti di valutazione supplementari previsti dal CRR.**

*ENTI CREDITIZI E  
IMPRESE DI  
INVESTIMENTO* Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 25 giugno 2020 il Regolamento delegato (UE) 2020/866 della Commissione del 28 maggio 2020 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/101 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

I suddetti RTS stabiliscono che per quanto riguarda gli enti che calcolano gli aggiustamenti di valutazione supplementari (additional valuation adjustments - AVA) secondo il metodo di base stabilito nel regolamento medesimo, i singoli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura e i rischi del modello devono essere determinati in riferimento a un livello di certezza del 90% sulla base delle condizioni di mercato applicabili al momento del calcolo.

Le modifiche rivedono le norme per la valutazione prudente in modo che, oltre a stabilire un fattore di aggregazione da utilizzare in condizioni normali di mercato, esse prevedano anche che gli enti debbano applicare un fattore di aggregazione maggiore in questo periodo specifico di estrema volatilità dei prezzi di mercato e di shock sistemico a causa della pandemia di Covid-19.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).

### **3.4. Requisiti minimi di capitale: aggiornamento di giugno 2020 alle FAQ del BCBS.**

*MERCATI* Il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria ha pubblicato una serie di nuove FAQ relative al quadro normativo prudenziale sui requisiti minimi di capitale.

In particolare, le nuove FAQ contengono chiarimenti relativi alla riforma dei tassi di riferimento relativa alla dismissione del LIBOR e all'approccio standardizzato per i rischi operativi.

Per consultare le FAQ, cliccare [qui](#).

### **3.5. Mercato AIM Italia: le modifiche in vigore dal 20 luglio e dal 16 settembre.**

*MERCATI* Borsa Italiana ha illustrato le modifiche al Regolamento del mercato AIM Italia che entreranno in vigore, principalmente, il 20 luglio e il 16 settembre 2020.

Le presenti modifiche ai Regolamenti AIM Italia hanno l'obiettivo di consolidare alcune *practice* di mercato, indirizzarne altre e apportare alcune innovazioni suggerite dall'evoluzione del mercato.

Le modifiche riguardano in particolare i seguenti ambiti: disciplina del Panel in materia di offerte pubbliche e della revoca; introduzione di un segmento riservato agli investitori professionali; presidi in termini di *governance* e trasparenza; disciplina del Nomad; requisiti di ammissione; i "Mercati Designati"; obblighi degli emittenti; operazioni di fusione di un emittente in una società controllata: disciplina in fase di ammissione; obbligazioni convertibili e *warrant*; *penny stock*; soglia di capitalizzazione; ricerche.

Per consultare l'Avviso, cliccare [qui](#).



## **4. ORIENTAMENTI, LINEE GUIDA E Q&A.**

### **4.1. SIM: modifiche della disciplina Banca d'Italia sul rischio di tasso d'interesse e prove di *stress* degli enti.**

*BANCHE E SIM* Con Comunicazione del 29 maggio 2020 Banca d'Italia ha modificato la disciplina contenuta nella Comunicazione del 31 marzo 2014 concernente l'applicazione alle SIM e ai gruppi di SIM delle norme CRDIV/CRR, per adeguarla all'evoluzione del quadro normativo europeo in materia di gestione del rischio di tasso d'interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione e di prove di *stress* degli enti.

Le modifiche sono volte a recepire gli Orientamenti EBA su:

- la gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (*non-trading book activities*) che contengono linee guida indirizzate alle banche e alle SIM relative alle aspettative di vigilanza sui sistemi che gli enti sono tenuti ad attuare per identificare, valutare e gestire il rischio di tasso di interesse del "portafoglio bancario" (*banking book*);
- le prove di *stress* degli enti che contengono linee guida indirizzate alle banche e alle SIM su requisiti organizzativi, metodologie e processi comuni per l'esecuzione delle prove di *stress* interne.

La presente modifica normativa entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. In linea con quanto già disposto per le banche, le SIM e i gruppi di SIM, entro 60 giorni dalla pubblicazione, devono adeguare almeno i sistemi di *risk management*, per poi completare il pieno allineamento alle nuove GL nel resoconto ICAAP del 2021.

Per consultare la Comunicazione, cliccare [qui](#).

### **4.2. Moratorie sui finanziamenti e domande al Fondo di Garanzia per le PMI: i dati del MEF aggiornati al 2 giugno.**

*TUTTI GLI OPERATORI* Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto come al 2 giugno siano 2,4 milioni le domande di adesione alle moratorie sui prestiti e più di 480.000 le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi.

Il 46% delle domande provengono da società non finanziarie (a fronte di prestiti per 176 miliardi). Per quanto riguarda le PMI, le richieste ai sensi dell'art. 56 del DL 'Cura Italia' (quasi 1,2 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 149 miliardi, mentre le adesioni alla moratoria promossa dall'ABI (poco più di 44 mila) hanno riguardato quasi 8 miliardi di finanziamenti alle PMI. Le domande delle famiglie riguardano prestiti per oltre 79 miliardi di euro. Continuano a crescere, a poco più di 147 mila, le domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparri), per un importo medio di circa 89 mila euro. Le moratorie dell'ABI e dell'Assofin rivolte alle famiglie, avviate alla fine di aprile, hanno raccolto quasi 320 mila adesioni, per oltre 13 miliardi di prestiti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) segnalano come siano complessivamente 484.073 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia dagli intermediari nel periodo dal 17 marzo al 2 giugno 2020 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 22,5 miliardi di euro. In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti 'Cura Italia' e 'Liquidità' sono 481.217, pari ad un importo di circa 22,2 miliardi di euro. Di queste, oltre 439.738 sono riferite a finanziamenti fino a 25.000 euro, con percentuale di copertura al 100%, per un importo finanziato di circa 9,0 miliardi di euro che, secondo quanto previsto dalla norma, possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore.

Le richieste di accesso al Fondo Centrale di Garanzia (FCG) pervenute agli intermediari sono salite complessivamente a oltre 720.000 domande per un importo di finanziamenti di quasi 44 miliardi.

Il MEF evidenzia come siano in crescita anche i volumi delle garanzie SACE nell'ambito dell'operatività "Garanzia Italia" che raggiungono quota 152 milioni di euro. Le potenziali operazioni di finanziamento in fase di valutazione e istruttoria da parte delle banche si confermano in circa 250 per un valore complessivo di circa 18,5 miliardi di euro.

Per consultare il comunicato stampa in allegato, cliccare [qui](#).

### **4.3. Decreto Liquidità: chiarimenti OIC sulle disposizioni temporanee sulla redazione del bilancio.**

*TUTTI GLI OPERATORI* L'Organismo Italiano Contabilità (OIC) ha pubblicato il documento interpretativo n. 6 "Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio".

In particolare, il presente documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 7 del suddetto Decreto Legge n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), il quale prevede che "Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente" e che (tali) "disposizioni (...) si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati".

Il presente documento si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica altresì alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Il documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.

Per consultare il documento, [cliccare qui](#).

#### **4.4. Outsourcing di servizi cloud: in consultazione le Linee guida ESMA.**

*TUTTI GLI OPERATORI* L'ESMA ha posto in pubblica consultazione delle Linee guida in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud*.

In particolare, le Linee guida hanno ad oggetto:

- i principi di *governance*, la documentazione e i meccanismi di supervisione e monitoraggio che le imprese dovrebbero applicare;
- i procedimenti di valutazione e di *due diligence* precedenti all'esternalizzazione;
- gli elementi minimi che dovrebbero essere previsti negli accordi di esternalizzazione e sub-esternalizzazione;
- la definizione delle strategie di uscita (*exit strategies*) dall'accordo di esternalizzazione e dei diritti di accesso e audit che dovrebbero essere soddisfatti;
- le comunicazioni alle autorità competenti e la loro attività di supervisione.

La consultazione avrà termine il 1° settembre 2020.

Per consultare la consultazione, cliccare [qui](#).

#### **4.5. COVID-19: raccomandazioni IOSCO sull'attività di *disclosure* degli emittenti.**

*EMITTENTI* IOSCO ha raccomandato agli emittenti di fornire, agli investitori ed alle altre parti interessate, informazioni tempestive e di alta qualità sull'impatto che la pandemia da Covid-19 ha avuto sulla performance operativa, posizione finanziaria e future prospettive.

In particolare, le raccomandazioni hanno ad oggetto:

- l'importanza della divulgazione dell'impatto sugli importi rilevati, misurati e presentati in bilancio;
- la disponibilità di informazioni trasparenti e complete, soprattutto nel caso di giudizi e stime significativi, nonché in presenza di circostanze mutevoli.

Gli emittenti dovranno inoltre, secondo IOSCO, essere consapevoli degli elementi alla base di misure non-GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) che dovranno essere affidabili e informativi, mentre ai revisori IOSCO raccomanda di riferire in maniera responsabile sulle questioni chiave di audit (*Kam* o *Key Account Management*), con la descrizione dell'approccio utilizzato.

Per consultare le Raccomandazioni, cliccare [qui](#).

#### **4.6. COVID 19: misure Banca d'Italia in materia di risoluzione per le banche meno significative.**

*BANCHE* Banca d'Italia ha annunciato misure temporanee per mitigare l'impatto del COVID-19 sul sistema bancario e finanziario italiano in materia di risoluzione.

In particolare, con riferimento alle banche meno significative, in linea con quanto comunicato dal SRB per le banche significative e i gruppi *cross-border* e tenuto conto delle decisioni assunte dalla Vigilanza, la Banca d'Italia, in qualità di Autorità di risoluzione nazionale, nel caso in cui a seguito dell'utilizzo del buffer di Conservazione del capitale (CCB) le banche dovessero registrare situazioni di incapienza del requisito MREL, valuterà il ricorso ai margini di flessibilità riconosciuti dalla normativa in materia di MREL, con particolare riguardo alla concessione di un adeguato periodo transitorio per il raggiungimento del requisito fissato, in coerenza con i programmi di rientro adottati dalla Vigilanza per ciascun intermediario interessato.

Per consultare la il Documento di Consultazione, cliccare [qui](#).

#### **4.7. PSD2: parere EBA sugli ostacoli alla fornitura di servizi di terze parti abilitate.**

*IP, IMEL, BANCHE, 106, PISP, AISP* Il 4 giugno scorso, la European Banking Authority (EBA) ha pubblicato una *opinion* volta a fornire chiarimenti in merito ai possibili ostacoli che i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, quali ad esempio banche, istituti di credito e istituti di pagamento (complessivamente, ASPSP) pongono all'offerta dei servizi informativi e di pagamento offerti dalle c.d. "terze parti" ("Third Party Providers" o "TPP") abilitate e dà indicazioni sulla corretta applicazione della regolamentazione tecnica e degli orientamenti EBA di attuazione delle disposizioni della PSD2 in materia di accesso ai conti.

Tale parere è stato redatto alla luce dei diversi quesiti ricevuti dagli operatori del mercato e sulla base dei modelli operativi adottati sino ad ora nel settore sulla base delle disposizioni della seconda direttiva sui servizi di pagamento e alle norme tecniche di regolamentazione sulla "*strong customer authentication*" (SCA) e sulla comunicazione comune e sicura (CSC) emanati in attuazione della Direttiva ("RTS").

Per consultare il Parere, [cliccare qui](#).



#### **4.8. OICVM e FIA: l'ESMA promuove l'omogeneità nella supervisione dei costi.**

*GESTORI E FONDI* L'ESMA, ha pubblicato un documento che fornisce alle Autorità nazionali di vigilanza alcune linee-guida per l'attività di supervisione sui costi applicabili agli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e ai Fondi di investimento alternativi (FIA).

In particolare, con questo documento l'ESMA intende rendere omogenei gli approcci di vigilanza delle autorità europee e favorire la convergenza nella valutazione dei costi indebitamente caricati ai fondi.

Il documento è rivolto alle autorità nazionali, ma potrà fornire anche agli operatori del mercato indicazioni sulle aspettative delle autorità stesse e sulle *best practices* utilizzabili in caso di reclami riferiti ai costi di OICVM e FIA.

Per consultare gli Orientamenti, cliccare [qui](#).

#### **4.9. Le nuove Linee Guida ESMA sulla funzione di *compliance*.**

*TUTTI GLI OPERATORI* ESMA ha pubblicato le nuove Linee guida su alcuni aspetti dei requisiti della funzione di controllo della conformità (*compliance*) in conformità alla Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II).

Le presenti Linee guida sostituiscono quelle pubblicate dall'ESMA nel 2012, fornendo ulteriori chiarimenti su alcuni argomenti specifici, come le nuove responsabilità in relazione ai requisiti di *governance* dei prodotti della MiFID II, in particolare precisando ulteriormente gli obblighi di comunicazione in capo alla funzione di *compliance*.

Sebbene gli obiettivi della funzione di *compliance* e i principi chiave alla base dei requisiti normativi siano rimasti invariati, gli obblighi sono stati infatti ulteriormente rafforzati, ampliati e dettagliati nell'ambito della MiFID II.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

#### **4.10. Fondi di investimento: la Raccomandazione del CERS sui rischi di liquidità.**

*GESTORI E FONDI* Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 giugno 2020 la Raccomandazione del comitato europeo per il rischio sistemico del 6 maggio 2020 relativa ai rischi di liquidità nei fondi di investimento (CERS/2020/4).

La presente raccomandazione è intesa a rafforzare la preparazione in risposta a potenziali shock negativi futuri che potrebbero condurre a un deterioramento della liquidità dei mercati finanziari, causando potenziali conseguenze negative per le condizioni di stabilità finanziaria nell'Unione.

Il CERS ha individuato due segmenti quali settori particolarmente prioritari per un controllo rafforzato dal punto di vista della stabilità finanziaria: il primo è costituito da fondi di investimento con esposizioni significative al debito delle imprese; il secondo, identificato dal CERS quale settore particolarmente prioritario per il controllo rafforzato dal punto di vista della stabilità finanziaria, è costituito da fondi di investimento con esposizioni significative al settore immobiliare.

Per consultare la Raccomandazione, cliccare [qui](#).

#### **4.11. L'incontro annuale della Consob con il mercato finanziario: il discorso di Savona.**

*TUTTI GLI OPERATORI* Si è tenuto in modalità *streaming* l'incontro annuale della Consob con il mercato finanziario in cui il Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Prof. Paolo Savona, ha tenuto il proprio discorso in occasione della presentazione della Relazione Consob per il 2019.

In allegato si pubblica il testo del discorso tenuto da Savona, cliccare [qui](#).

#### **4.12. UIF: pubblicato il Rapporto 2019 e la relazione di presentazione del Direttore.**

*TUTTI GLI OPERATORI* Pubblicato il Rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) nell'anno 2019.

In particolare, il Rapporto evidenzia come:

- le segnalazioni di operazioni sospette siano aumentate sfiorando le 106.000, 7.759 in più rispetto all'anno precedente. L'incremento del flusso, sottolinea la UIF, è dovuto soprattutto al contributo degli intermediari finanziari non bancari e del comparto dei giochi ed è da ascrivere totalmente a sospetti di riciclaggio, mentre le segnalazioni connesse al finanziamento del terrorismo sono diminuite di circa il 28%;
- si sia ampliata e diversificata la platea dei segnalanti (503 nuovi soggetti appartenenti a settori diversi);
- ad aprile 2019 sia stata avviata, con le comunicazioni oggettive, la rilevazione delle operazioni in contanti caratterizzate da elevate potenzialità di impiego a fini illeciti;
- le verifiche ispettive avviate nel 2019 nei confronti di operatori di settori finanziari fortemente innovativi abbiano fatto emergere rischi di riciclaggio collegati alle caratteristiche di tali comparti che determinano una segmentazione dei flussi finanziari, ostacolando la ricostruzione della movimentazione dei fondi;
- gli scambi informativi con l'Autorità giudiziaria e con gli Organi inquirenti abbiano registrato un forte incremento rispetto agli anni precedenti;
- si siano significativamente sviluppati volumi e forme di scambio con le FIU estere, che consentono un approccio più completo all'analisi

delle SOS e una più efficace risposta alle esigenze dell'Autorità giudiziaria.

Per consultare il Parere, cliccare [qui](#).

#### **4.13. Covid-19: il Notariato di Milano sulla sospensione della riduzione del capitale in caso di perdite.**

*TUTTI GLI OPERATORI* La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la nuova massima n. 191 del 16 giugno 2020 sulla sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo di emergenza Covid-19 (art. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art.6 d.l. 23/2020).

Di seguito il testo della massima come espressamente riportata sul sito del Consiglio Notarile di Milano.

In forza dell'art. 6 d.l. 23/2020 (convertito con l. 40/2020), nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, qualora risulti che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c., a prescindere da quale sia la data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infra-annuale, dai quali emergono le predette perdite.

Resta fermo l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., sia nei casi in cui per effetto di tali perdite il patrimonio netto è superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.).

Sono pertanto legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento, assunte nel periodo

dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.). Parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili.

Per consultare la massima, cliccare [qui](#).



#### **4.14. COVID-19: la Raccomandazione del CERS sulla restrizione delle distribuzioni.**

*BANCHE, IMPRESE  
DI ASSICURAZIONE  
E RIASSICURAZIONE* Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 26 giugno 2020 la Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) del 27 maggio 2020 sulla restrizione delle distribuzioni nel corso della pandemia di COVID-19 (CERS/2020/7).

Il CERS raccomanda in particolare che, almeno fino al 10 gennaio 2021, le autorità pertinenti chiedano agli istituti finanziari, nell'ambito del loro mandato di vigilanza, di astenersi dall'intraprendere una qualsiasi delle seguenti azioni:

1. distribuzione di dividendi o impegno irrevocabile a distribuire i dividendi;
2. riacquisto di azioni ordinarie;
3. creazione di un obbligo di pagare una remunerazione variabile ai soggetti che assumono rischi significativi,

che abbia l'effetto di ridurre la quantità o la qualità dei fondi propri a livello di gruppo UE (o a livello individuale se l'istituto finanziario non fa parte di un gruppo UE) e, se del caso, a livello subconsolidato o individuale.

Per consultare il Documento, cliccare [qui](#).

#### **4.15. Intelligenza artificiale e *machine learning* nei servizi di investimento: in consultazione le Linee guida IOSCO.**

*TUTTI GLI OPERATORI* IOSCO ha posto in pubblica consultazione un Rapporto relativo alla regolazione e supervisione dell'uso di Artificial Intelligence (AI) e Machine Learning (ML) da parte di intermediari finanziari e gestori patrimoniali.

IOSCO ritiene che tali tecnologie siano in grado di aumentare la velocità di esecuzione e ridurre il costo dei servizi di investimento e possano quindi rivelarsi vantaggiose per imprese e investitori.

In particolare, con il proprio rapporto, IOSCO propone sei misure per la creazione di *framework* normativi adeguati alla supervisione degli intermediari finanziarie dei gestori patrimoniali che fanno ricorso a queste tecnologie, nonché mira a garantire che gli intermediari e i gestori possiedano caratteristiche idonee per quanto riguarda:

- presidi di *governance*, controllo interno e sorveglianza adeguati rispetto allo sviluppo, test, utilizzo e monitoraggio delle prestazioni di AI e ML;
- conoscenze, abilità ed esperienza del personale adeguate ad attuare, sorvegliare e porre in discussione i risultati di AI e ML;
- processi di sviluppo e test idonei a consentire alle aziende di identificare potenziali problemi prima della piena implementazione di AI e ML;
- trasparenza e divulgazione nei confronti di investitori, autorità di regolamentazione e altri soggetti interessati.

Per consultare il Rapporto, cliccare [qui](#).

#### **4.16. COVID-19: chiarimenti EBA sui profili di vigilanza prudenziale.**

*TUTTI GLI OPERATORI* L'EBA ha fornito chiarimenti sull'applicazione del quadro di vigilanza prudenziale alla luce delle misure COVID-19.

In particolare, i chiarimenti hanno ad oggetto:

- il trattamento delle moratorie sui finanziamenti;
- le problematiche nell'applicazione del quadro di vigilanza prudenziale a seguito della pandemia da COVID-19.

Inoltre, il documento fornisce criteri comuni per il trattamento delle perdite riconducibili al rischio operativo dovute al COVID-19 nel calcolo dei requisiti patrimoniali.

Per consultare il Report, cliccare [qui](#).

#### **4.17. CRR II: in consultazione il progetto EBA di RTS sul modello interno di rischio di default.**

*TUTTI GLI OPERATORI* EBA ha posto in pubblica consultazione il progetto di norme tecniche di regolamentazione sul nuovo modello interno di rischio (*Internal Model Approach, IMA*) per la valutazione del rischio di default previsto in attuazione del mandato conferito dall'articolo 325-novosexages comma 12 del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR II).

Gli RTS specificano in particolare i requisiti che un ente deve soddisfare per quanto riguarda la metodologia interna o le fonti esterne utilizzate per stimare le probabilità di default (*default probabilities, PDs*) e le perdite in caso di default (*losses given default, LGDs*) nell'adottare un modello interno di rischio di default.

Il termine per la consultazione è stato fissato al 22 ottobre 2020.

Per consultare il Documento di Consultazione, cliccare [qui](#).

#### **4.18. Crowdfunding: il Consiglio UE adotta le nuove norme europee.**

*TUTTI GLI OPERATORI* Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato oggi le nuove norme sulle piattaforme di *crowdfunding*.

Le nuove norme riguarderanno campagne di *crowdfunding* fino a 5 milioni di EUR su un periodo di 12 mesi. Le operazioni riguardanti importi maggiori saranno regolamentate dalla MiFID e dal regolamento relativo al prospetto. Le forme di *crowdfunding* basate su ricompense e donazioni non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme in quanto non possono essere considerate servizi finanziari.

Le norme stabiliscono requisiti prudenziali comuni e obblighi di informazione e trasparenza comuni, oltre a includere requisiti specifici per gli investitori non sofisticati. Le regole specifiche per le imprese di *crowdfunding* dell'UE saranno adattate a seconda che provvedano al loro finanziamento sotto forma di prestiti o di investimenti (mediante azioni od obbligazioni emesse dalla società che raccoglie i fondi).

Il nuovo quadro definisce altresì norme comuni in materia di autorizzazione e vigilanza per le autorità nazionali competenti. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) avrà un ruolo rafforzato per facilitare il coordinamento e la cooperazione, attraverso un meccanismo vincolante di mediazione delle controversie e l'elaborazione di norme tecniche.

Il regolamento deve ora essere adottato dal Parlamento europeo in seconda lettura prima della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Per consultare il Documento, cliccare [qui](#).

#### **4.19. CRD V: proposta EBA di RTS per l'identificazione dei *risk takers*.**

*ENTI CREDITIZI E* L'EBA ha pubblicato una proposta di norme tecniche di regolamentazione  
*IMPRESE DI* per quanto riguarda i criteri qualitativi e quantitativi adeguati a identificare  
*INVESTIMENTO* le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (*risk takers*) come da mandato previsto dall'art. 94(2) della Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD V).

L'obiettivo della proposta di RTS è quello di definire e armonizzare i criteri per l'identificazione del suddetto personale e garantire un approccio coerente in tutta l'Unione europea.

Per consultare le Linee Guida, cliccare [qui](#).

## **4.20. Modifiche al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.**

*FONDI E* È stato pubblicato il 30 luglio 2020 da Banca d'Italia lo schema delle  
*GESTORI* modifiche al "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio" volte a:

- precisare una possibile modalità applicativa della facoltà del gestore di sospendere, in circostanze eccezionali di mercato, il diritto di rimborso degli investitori negli OICR italiani aperti;
- rivedere alcune disposizioni applicabili ai FIA italiani chiusi;
- chiarire la possibilità di differire nel tempo il pagamento delle commissioni di sottoscrizione.

Per quanto riguarda la facoltà del gestore di sospendere, in situazioni di eccezionale tensione di liquidità nei mercati finanziari, il diritto di rimborso degli investitori negli OICR italiani aperti, le modifiche chiariscono che il potere di sospensione consente ai gestori dei fondi anche di sospendere temporaneamente l'esecuzione dei rimborsi qualora ricevano, nel corso dello stesso giorno, richieste di rimborso superiori ad una determinata percentuale del valore complessivo netto del fondo (almeno il cinque per cento). La durata di questa sospensione temporanea è di massimo quindici giorni e può essere utilizzata anche in più occasioni consecutive, fermo restando che la durata complessiva dei periodi di sospensione così disposti non potrà mai superare la durata di un mese prevista dalla normativa. Queste precisazioni hanno un impatto atteso positivo sui destinatari in quanto assicurano maggiore certezza sulle modalità applicative di un importante strumento di gestione straordinaria della liquidità del fondo. Gli altri interventi mirano a semplificare la disciplina applicabile ai FIA italiani chiusi per rimuovere alcuni potenziali ostacoli alla loro diffusione e facilitarne l'impiego come canale di finanziamento all'economia reale; in particolare, verrebbe:

- – eliminato l’obbligo del gestore italiano di FIA chiusi non riservati di acquistare in proprio una quota almeno pari al 2 per cento del valore complessivo netto iniziale del FIA;
- – innalzato il limite di concentrazione per gli investimenti in crediti verso la stessa controparte applicabile ai FIA chiusi italiani non riservati (dal 10 al 20 per cento del patrimonio netto) e rimosso questo limite per i FIA chiusi italiani riservati.

Infine, si coglie l’occasione per chiarire che la normativa vigente non vieta il pagamento differito e graduale delle commissioni di sottoscrizione né prescrive una modalità specifica per il prelievo delle stesse (ad es., prelievo delle commissioni di sottoscrizione differite dalle commissioni di gestione relative alle quote sottoscritte). Tuttavia, a tutela degli investitori, in caso di commissioni di sottoscrizione a pagamento differito si richiama l’attenzione degli intermediari su:

- il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa rilevante al fine di rappresentare chiaramente all’investitore l’importo effettivo dei costi che andrà a sostenere nel tempo;
- il necessario allineamento tra il periodo di prelievo della commissione di sottoscrizione differita e l’orizzonte temporale di investimento.

Commenti e proposte possono essere trasmesse, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del documento alla Banca d’Italia.

Per visionare il Documento per la Consultazione, cliccare [qui](#).



## 5. PUBBLICAZIONI, CONVEGNI E NEWS.

### 5.1. Annunziata & Conso, *network* e tecnologia.

*TUTTI GLI OPERATORI* Mariano Carozzi è il nuovo of counsel del Network Annunziata&Conso. Carozzi ha alle spalle oltre vent'anni di esperienza in Banca Sella, che ha lasciato per dedicarsi ad esperienze imprenditoriali in campo fintech, lanciando nel 2008 la prima piattaforma di prestito P2P italiana Prestiamoci (attualmente leader del mercato italiano P2P lending). Nel 2015 è entrato a far parte del Gruppo Sator dove si è occupato dello sviluppo di Tinaba spa, di cui è stato anche Amministratore delegato e Presidente del Consiglio di amministrazione.

Mariano Carozzi è stato anche membro del Comitato investimenti del Dpixel Venture Fund e di Jupiter venture fund e attualmente è partner di due start-up fintech Benifid srl e Young srl, dove è anche amministratore.

Già membro dell'American Blockchain Foundation, Carozzi è tra i co-fondatori di Assobit e di ABIE, l'Associazione Blockchain Imprese ed Enti, membro di Confindustria digitale, nonché del comitato promotore del Forum Europeo Blockchain.

In Annunziata&Conso Carozzi si unisce al team di AC Services, guidato da Donato Varani, che proprio di recente ha aperto una nuova sede a Milano. L'obiettivo è di sviluppare nuovi servizi di assistenza alle imprese che operano nel *fintech*, assicurando la copertura di tutte le competenze legali, societarie e di *compliance* regolamentare e fiscale, indispensabili agli imprenditori per operare e crescere in sicurezza.

Per consultare la notizia, circolata sulle principali testate giornalistiche di settore, cliccare [qui](#) e [qui](#).

\* \* \*

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.